



COMUNE DI OLGIATE OLONA

Provincia di Varese

IMU 2026

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16/12/2024)

IMU 2026	FATTISPECIE IMMOBILE
4,00‰	Abitazione principale(A/1-A/8-A/9) e pertinenze
0 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D10)
9,60‰	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusi D10 – D5 e D8)
9,60‰	Terreni agricoli
9,60‰	Aree fabbricabili
9,60‰	Altri Fabbricati
10,60‰	Unità immobiliari categoria catastale D5 e D8
8,60‰	Unità immobiliari categoria catastale C1 e C3
7,80‰	Unità immobiliari e relative pertinenze in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzati quale abitazione principale - BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% (Precisi requisiti e contratto registrato c/o l'Agenzia delle Entrate)
7,80‰	Unità immobiliari e relative pertinenze in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzati quale abitazione principale.

Le aliquote sono quelle riportate nel “PROSPETTO DELLE ALIQUOTE” elaborato dall'applicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e **OBBLIGATORIO DAL 2025**.

NOTA BENE: Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste per legge.

TERMINI DI PAGAMENTO:

- **ENTRO il 16 giugno 2026 (versamento dell'acconto);**
- **ENTRO il 16 dicembre 2026 (versamento del saldo).**

Il pagamento non va effettuato se l'imposta annuale da versare è inferiore a € 6,00.

SUL SITO INTERNET DEL COMUNE è possibile accedere al programma di calcolo dell'imposta (Calcolo IMU 2026) e conseguente compilazione e stampa del modello diversamento (F24): <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=g028>

COLLEGANDOSI A:

https://www.amministrazionicomunali.it/dichiarazione_imu/dichiarazione_imu.php

È possibile compilare e stampare la Dichiarazione IMU.

La presentazione della Dichiarazione IMU per l'anno 2025 scade il 30 Giugno 2026.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo ed il codice ente relativo al Comune in cui sono ubicati gli immobili (per OLGiate OLONA sotto riportato). Gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.

CODICI F24	
CODICE COMUNE (OLGIATE OLONA)	G028
CODICI TRIBUTO	
ABITAZIONE PRINCIPALE(A/1-A/8-A/9) E PERTINENZE	3912
AREE EDIFICABILI	3916
TERRENI	3914
ALTRI FABBRICATI	3918
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE "D" – QUOTA STATO	3925
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE "D" – QUOTA COMUNE	3930
IMMOBILI BENI MERCE	3939

COSA SUCCEDA SE NON SI VERSA NEI TEMPI PREVISTI L'IMU?

Chi non versa l'IMU dovuta nei tempi previsti o ne versi solo una parte, magari per un errore, può aderire al cosiddetto **ravvedimento operoso**. Per regolarizzare, ovviamente, bisognerà pagare l'imposta dovuta per il tributo, gli interessi e le sanzioni.

Variatione tasso di interesse legale 2026

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,6% annuo (MEF - Decreto del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).

Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).

Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

- 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI è possibile rivolgersi all' UFFICIO TRIBUTI situato in Via L. Greppi,4: il lunedì e venerdì previo appuntamento, da martedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:45 e giovedì pomeriggio 15:30 /17:30.

• **POSTA ELETTRONICA:** tributi@comune.olgiateolona.va.it

• **TELEFONO:** 0331 608712 - 0331 608716

OLGIATE OLONA, MAGGIO 2026